

Conferenza Episcopale Italiana

COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI E PER LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA

Roma, 19 marzo 2001

Circolare n. 31

NUOVE DISPOSIZIONI CIRCA IL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Come è noto l'articolo 5 delle "Norme" approvate con Protocollo firmato il 15 novembre 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede (reso esecutivo in Italia con la legge 20 maggio 1985, n. 206 e nell'ordinamento canonico con decreto del Segretario di Stato del 3 giugno 1985) ed emanate nell'ordinamento italiano con la legge 20 maggio 1985, n. 222 ha esteso agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (tra i quali sono compresi quelli forniti di personalità giuridica per antico possesso di stato) l'obbligo di iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

In detto articolo si dispone, tra l'altro, che nel registro devono risultare anche *"le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente"* e che agli enti ecclesiastici *"non può comunque essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private"*.

L'articolo 15 del regolamento di esecuzione della legge 222 del 1985, approvato con d.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, ha poi offerto ulteriori precisazioni in proposito.

1. Nuove disposizioni

Il registro delle persone giuridiche era stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano dal codice civile del 1942. Esso era stato istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia e posto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale; chiunque poteva esaminarlo, verificando anche i relativi documenti, e chiederne estratti e certificati.

La normativa concernente il registro era riportata negli articoli 33, 34, 35 del codice civile e negli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle

disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2000 – è stato approvato il “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”.

Il regolamento è entrato in vigore il 22 dicembre 2000; da questa data sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti il registro delle persone giuridiche:

- a) gli articoli 33 e 34 del codice civile;
- b) l'articolo 35 del medesimo codice, limitatamente alle parole: “*dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice*”;
- c) gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

E' peraltro da tenere presente che – a norma dell'articolo 9, comma 2 – il regolamento non innova la disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222. Resta fermo, altresì, il disposto dell'articolo 15 del regolamento di esecuzione della legge n. 222/1985, sopra richiamato [riguardante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche], con l'avvertenza che l'iscrizione nel detto registro non è più effettuata “secondo le modalità previste dagli articoli 24 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile”, perché abrogati.

Il provvedimento interessa, però, gli enti ecclesiastici: il citato art. 9, comma 2 stabilisce infatti che nei loro confronti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del regolamento medesimo.

Per utilità dei destinatari, si trascrive il testo dei menzionati articoli 3 e 4 del regolamento.

“Art. 3 – Registro delle persone giuridiche

1. *Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.*
2. *Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.*
3. *L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.*

4. *Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nell'articolo 4.*
5. *Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.*
6. *Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.*
7. *Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 4, comma 2, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.*
8. *Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.*
9. *Agli adempimenti di cui al presente regolamento è data attuazione, ove possibile, mediante utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.*

Art. 4 - Iscrizioni nel registro

1. *Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.*
2. *Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento”.*

N.B. Dal confronto con la disciplina sin qui vigente appare come unico elemento nuovo, tra i dati da iscrivere nel registro, quello riguardante “il codice fiscale degli amministratori”. Può essere che le prefetture, nell'acquisire i registri dai Tribunali, richiedano l'integrazione di questo dato. Se ciò non avverrà, dovrà essere cura dell'ente iscritto provvedere all'integrazione medesima.

2. Adempimenti previsti

Sui singoli enti ecclesiastici già riconosciuti civilmente e iscritti nel registro delle persone giuridiche non grava alcun speciale adempimento. Il Regolamento obbliga infatti ad attivarsi le istituzioni pubbliche interessate (cf. art. 10, comma 3).

Entro il 21 marzo 2001 le prefetture, il presidente della commissione per il coordinamento della regione Valle d'Aosta, il commissario di governo della

provincia autonoma di Trento e di quella di Bolzano, istituiscono il registro delle persone giuridiche (art. 1, comma 8; art. 10, comma 1).

Per raccordare le nuove norme con il sistema previgente, l'articolo 10, comma 3 stabilisce che le cancellerie dei tribunali devono trasmettere **entro il 21 marzo 2001** alle prefetture, al presidente della commissione di coordinamento della regione Valle d'Aosta e alle province autonome, secondo le rispettive competenze, gli atti relativi alle persone giuridiche iscritte nel registro nonché, è da ritenere, quelli concernenti procedimenti di iscrizione pendenti.

L'articolo 10, comma 5, dispone che la cancelleria del tribunale continua a rilasciare certificati concernenti le persone giuridiche iscritte nel registro – e, quindi, anche quelli relativi alla legale rappresentanza – “fino al momento dell'effettivo trasferimento dei registri e dei relativi atti alle prefetture”, se competenti, ovvero alla regione Val d'Aosta o alle province autonome di Trento e Bolzano.

Pertanto, una volta avvenuto il trasferimento, la richiesta dei predetti certificati, come pure quella di iscrizione nel registro degli enti ecclesiastici che saranno in futuro civilmente riconosciuti, della sostituzione del legale rappresentante e di ogni altro elemento o fatto che vi debba risultare (es. trasferimento della sede dell'ente), deve essere presentata, a seconda della competenza, alla prefettura o alla regione Val d'Aosta o alle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Obbligo dell'iscrizione e sanzioni

Gli amministratori, i liquidatori o i legali rappresentanti (per alcune categorie di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) sono tenuti a richiedere le prescritte iscrizioni nel registro delle persone giuridiche; per coloro che non adempiono all'obbligo è prevista la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire un milione (cf. il combinato disposto dell'articolo 8, comma 2, del regolamento e dell'articolo 35 del codice civile). Si rileva in proposito che l'articolo 8, comma 2, fa riferimento “alle ipotesi di mancata richiesta di iscrizione **nei termini** e secondo le modalità previste nel presente regolamento”: con l'abrogazione, però, dell'articolo 27 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie – che aveva fissato il termine di quindici giorni per richiedere le iscrizioni nel registro – non si vede a quale termine si debba fare riferimento, dato che il regolamento nulla dispone al riguardo.

Resta ferma, in ogni caso, la disposizione dell'art. 19 del codice civile che di seguito si riporta:

“art. 19. Limitazioni del potere di rappresentanza.

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che gli stessi ne erano a conoscenza”.

Più specificamente, continua a valere per gli enti ecclesiastici **la normativa pattizia**: occorre perciò fare attenzione a quanto stabilito dall'art. 18 della legge 20 maggio 1985, n. 222:



“Ai fini dell’invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche”.

In pratica è quindi da raccomandare che gli amministratori o il legale rappresentante degli enti ecclesiastici, a prescindere dal venir meno del termine dei quindici giorni, continuino a provvedere con la massima sollecitudine alla iscrizione nel registro degli elementi previsti dalla disciplina vigente.

4. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti di cui all’art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222

Le associazioni di fedeli che in futuro chiederanno il riconoscimento civile quali persone giuridiche private con profili di ecclesiasticità ai sensi dell’art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dovranno farlo domandando l’iscrizione nel registro istituito, rispettivamente, presso le prefetture oppure presso la regione, la Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, a seconda che il fine proprio dell’associazione sia quello di religione o di culto o invece altro rientrante nelle materie di competenza regionale (cf. art. 7 del Regolamento approvato con d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361).

5. Circolare n. 126 del Ministero dell’Interno, Direzione Generale degli Affari dei Culti.

Si allega, per opportuna documentazione, copia della Circolare ministeriale n. 126 del 16 gennaio 2001, della quale la Direzione Generale degli Affari dei Culti ha cortesemente messo a conoscenza il nostro Comitato con lettera del 23 gennaio u.s.





Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI
Servizio Affari dei Culti

Circolare n. 126

Roma, 16 GENNAIO 2001

Ai Sigg.ri PREFETTI
DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AL SIGNOR COMMISSARIO
DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI
TRENTO

AL SIGNOR COMMISSARIO
DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI
BOLZANO

AL SIGNOR PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

OGGETTO: D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 – Semplificazione dei procedimenti relativi al riconoscimento delle persone giuridiche private – Disposizioni speciali per gli enti di culto.

Come è noto, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2000, la disciplina della materia relativa all'acquisto della personalità giuridica ha subito notevoli innovazioni.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

La nuova normativa prevede che le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato conseguano la personalità giuridica mediante



Ministero dell'Interno

2

il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il predetto procedimento di semplificazione non riguarda peraltro gli enti di culto, né cattolici né diversi dal cattolico (questi ultimi tanto che facciano capo a confessioni che con lo Stato abbiano stipulato l'intesa ex art. 8, 3° c. Cost., tanto che siano regolati ex lege n. 1159/1929).

L'art. 9 del predetto D.P.R. n. 361 afferma, infatti, al comma 1 che le norme del citato regolamento sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle associazioni, previste dall'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo e precisamente la particolare disciplina prevista per le associazioni di fedeli.

Al comma 2, poi, il medesimo art. 9 dichiara espressamente che nulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'art. 8, 3° c. Cost., pur trovando applicazione nei confronti di tali enti le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4.

Il 3° comma, infine, fa: "comunque salve le altre norme speciali derogatorie rispetto alla disciplina delle persone giuridiche di cui al libro I, titolo II, del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle norme del presente regolamento".

Ne deriva che la nuova disciplina di semplificazione relativa al riconoscimento delle persone giuridiche private è determinata dall'iscrizione dell'ente nel registro istituito presso le Prefetture ed in tal modo la pubblicità prevista dal Codice civile acquista valenza "costitutiva" e non più "dichiarativa". Tale principio non trova applicazione nei confronti degli enti di culto per i quali continua a vigere la precedente disciplina e conseguentemente il provvedimento amministrativo di riconoscimento avente forma di decreto



Ministero dell'Interno

3

presidenziale per gli enti soggetti alla legge n. 1159/1929 nonché di decreto ministeriale per gli enti delle confessioni che hanno stipulato intesa con lo Stato e per gli enti ecclesiastici cattolici.

Tuttavia, la precisazione che anche nei confronti degli enti di culto si applicano le disposizioni contenute negli artt. 3 e 4 del nuovo regolamento, riguardanti il registro delle persone giuridiche e l'iscrizione nello stesso da parte degli enti, comporta che anche questi ultimi dovranno rivolgersi alle Prefetture competenti anziché alle Cancellerie dei Tribunali per richiedere l'iscrizione dei relativi provvedimenti di riconoscimento o di modifica nell'apposito registro delle persone giuridiche.

Resta ovviamente ferma, per gli enti di culto diversi dal cattolico sottoposti alla normativa del '29, la facoltatività dell'iscrizione nel predetto registro atteso che per essi, com'è noto, non è previsto lo stesso obbligo, sancito invece nelle leggi pattizie per gli enti della Chiesa cattolica e per gli enti facenti capo a confessioni con le intese.

Sembra opportuno precisare, che per quanto concerne l'iscrizione nel registro, degli enti ecclesiastici cattolici, per i quali l'obbligo della registrazione del provvedimento governativo di riconoscimento è espressamente previsto dall'art. 5 della L. n. 222/85, le Prefetture dovranno attenersi all'osservanza delle disposizioni, i cui contenuti siano compatibili con i caratteri originari di ciascun ente, non essendo essi assimilabili agli enti morali italiani come più volte ribadito in sede di Commissione Paritetica Stato Italiano - Santa Sede.

Ne consegue che, in sede di iscrizione, ai predetti enti non potrà essere richiesta la costituzione per atto pubblico o la redazione necessaria dello statuto, che andrà esibito solo ove il diritto canonico lo preveda.

Anche per quanto riguarda gli enti di culto diversi dal cattolico che hanno stipulato intese, le disposizioni dell'art. 4 del regolamento dovranno



Ministero dell'Interno

4

subire taluni adattamenti; così, ad esempio, l'atto costitutivo sarà sostituito da una delibera sinodale per quanto concerne l'ente valdese.

Nella fase di prima applicazione del predetto regolamento si suggerisce – ove del caso – un contatto informale con le Cancellerie dei Tribunali, che sino ad ora hanno gestito la tenuta dei registri.

Con l'occasione, si conferma la competenza – nella fase istruttoria dei riconoscimenti giuridici degli enti di culto cattolici e non – delle Prefetture, che avranno cura di attenersi alle indicazioni fornite in materia dalla circolare di questa Direzione Generale n. 111 in data 20 aprile 1998.

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL., si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo e si ringrazia.

IL DIRETTORE GENERALE
(Lococciolo)